



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

L'anno 2026, il giorno 23 del mese di Giugno, alle ore 20:00, presso la sede sociale dell'Associazione Colussi ODV, sita in via Monsignor Mario Ceccato n. 69 a Paese, si è riunita l'Assemblea Straordinaria degli associati, regolarmente convocata ai sensi dello Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame delle osservazioni formulate dall'Ufficio Regionale RUNTS della Regione del Veneto con nota prot. n. 284881 del 21.05.2026;
2. Modifica degli articoli 3, 12 e 14 dello Statuto sociale al fine dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione il sig. Sig. Diego Tiveron, il quale nomina quale Segretario verbalizzante il Sig. Loris Rui.

Il Presidente constata e dà atto che sono presenti n. 7 associati aventi diritto al voto su n. 7 associati complessivi e dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra all'Assemblea il contenuto della comunicazione dell'Ufficio Regionale RUNTS della Regione del Veneto, protocollo n. 284881 del 21.05.2026, con la quale sono state formulate osservazioni e richieste di adeguamento dello Statuto sociale ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione Organizzazioni di Volontariato.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti (ovvero: con n. 7 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti),

DELIBERA

1. di modificare l'articolo 3 dello Statuto sociale relativo alle attività di interesse generale, recependo le osservazioni formulate dall'Ufficio RUNTS e precisando che l'Associazione opera prevalentemente a favore di terzi in condizioni di svantaggio e che le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati volontari;
2. di modificare l'articolo 12 dello Statuto sociale stabilendo che il Consiglio Direttivo sia composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea tra gli associati;
3. di modificare l'articolo 14 dello Statuto sociale eliminando l'istituto della cooptazione dei consiglieri e prevedendo, in caso di assenza di candidati non eletti disponibili, l'elezione del componente mancante da parte dell'Assemblea degli associati;

ARCA DA BOLLO
€16,00

SEDICI/00

NOS25001

07/26 11:25:07
RSCC1694
01250981092145



5

4. di approvare il testo aggiornato degli articoli 3, 12 e 14 dello Statuto sociale come riportato nel documento allegato al presente verbale sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
5. di conferire al Presidente ogni più ampio potere per compiere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione, compreso il deposito presso il RUNTS della documentazione richiesta ai fini dell'iscrizione dell'Associazione.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 22:30.

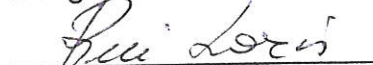
Letto, approvato e sottoscritto.

Paese, 23/06/26

Il Presidente



Il Segretario



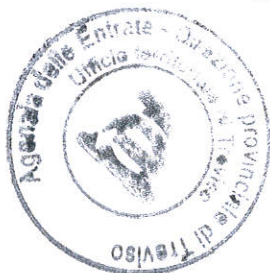
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

Reg.to il 03.06.2026 al N° P87 Priv.S.3^

Esatti € 200

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO

L'ASSISTENTE (*)
Luca Zini



“ASSOCIAZIONE COLUSSI ODV” - ETS
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE



È costituita in Paese (TV) l'ente del terzo settore “ASSOCIAZIONE COLUSSI ODV”, di seguito indicato con il termine “Associazione”. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Paese (TV), in via Monsignor Mario Ceccato n. 69. L'Associazione altresì, per il raggiungimento dei suoi scopi si riserva di istituire altre sedi operative, sia in forma permanente che temporanea.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per finalità di assistenza sociale, socio-sanitaria e di beneficenza a favore di soggetti bisognosi di assistenza.

Art. 3 - Attività di interesse generale

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art 5 D.lgs 117/2017.

L'Associazione opera prevalentemente a favore di terzi, in condizioni di svantaggio economico, sociale, sanitario o culturale, sia in Italia sia all'estero, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo.

In particolare l'Associazione si propone di:

- sostenere economicamente e moralmente l'azione missionaria di Don Luciano Colussi missionario in India e di altre attività missionarie nel mondo.
- svolgere attività di beneficenza in Italia e all'estero, a favore di soggetti residenti in paesi in via di sviluppo. Per il raggiungimento di tale scopo l'associazione collaborerà con accreditate istituzioni che operano, anche indirettamente, nei paesi di interesse.
- farsi carico di progetti umanitari e sociali nelle varie realtà dell'intero pianeta.
- promuovere la difesa dei principi fondamentali del liberismo nel campo civico e culturale nel rispetto della legge, con metodi pacifici e nel rispetto della tradizione cristiana anche attraverso un proprio bollettino portante rassegna della stampa nazionale e internazionale.

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere qualunque attività utile o necessaria allo scopo sopra indicato, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le relazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi.

L'Associazione deve svolgere la propria attività di interesse generale avvalendosi in maniera prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 4 - Ammissione

- i) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- j) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- k) fissa l'ammontare del contributo associativo;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare l'eventuale trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta che si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 11 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Assemblea che procede alla nomina determina il numero dei componenti entro i limiti sopra indicati.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 13 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- a) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;
- b) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- c) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- e) approva o rigetta le domande di ammissione;
- f) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- g) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 14 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surroga con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Presidente provvede a convocare l'Assemblea affinché proceda all'elezione del componente mancante. Il consigliere così eletto resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

Art. 15 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 16 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

Il Vicepresidente:

- a) gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione.
- b) relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

I compiti e le funzioni di cui al c. 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.

Art. 17 - Il Segretario

Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda, anche a seguito di semplice richiesta verbale.

Art. 18 - Organo di Controllo e revisione legale

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017: L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 - Libri sociali

Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;

La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione. Il Presidente, su richiesta scritta, deve rendere disponibili, entro 10 giorni dal suo ricevimento, i libri sociali affinché il socio richiedente ne possa prendere libera visione.

I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 20 - Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
- e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- g) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 21 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 - Esercizio sociale



L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, c. 3, del D.Lgs. 117/2017 (D.M. 5.03.2020).

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, c. 3, del D.Lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24 - Assicurazione dei volontari

Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, c. 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, c. 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.